

AL TRASFERITO D'UFFICIO VA LA SEDE PIÙ VICINA

di Antimo Di Geronimo da La Stampa Puntoscuola del 7 agosto 2003

Il docente che viene trasferito d'ufficio ha diritto alla sede disponibile più vicina. E dunque, se l'amministrazione scolastica dispone il provvedimento, facendo riferimento a distanze non aggiornate, il provvedimento è nullo e bisogna rifare tutto da capo. Così ha deciso il Giudice del lavoro di Potenza, con una sentenza depositata il 7 luglio scorso. Il giudice monocratico ha anche condannato l'amministrazione pagare i danni, per oltre 11mila euro, tra spese, onorari ed accessori di legge.

Ecco come si sono svolti i fatti. Una docente di Educazione artistica era stata individuata come soprannumeraria ed era stata trasferita d'ufficio, a un paese distante oltre 70 chilometri dalla sede di titolarità. Il tutto, nonostante risultasse disponibile una sede ad appena 30 chilometri di distanza.

La docente, peraltro, aveva protestato subito, ma l'amministrazione si era trincerata dietro il fatto che la procedura era stata applicata rispettando le cosiddette tabelle di viciniorità. Vale a dire: gli elenchi che recano i paesi dal più vicino al più lontano, partendo da un qualsiasi centro dove ha sede una scuola. Le tabelle, però, non erano state aggiornate da diversi anni e, di fatto, non riportavano le distanze reali da paese a paese.

Distanze che, peraltro, erano totalmente mutate per effetto della costruzione di una strada fondovalle, che aveva accorciato le distanze tra i paesi coinvolti nel provvedimento di mobilità. Di qui la presentazione del ricorso, che veniva prontamente accolto dal Giudice del lavoro.

Secondo il magistrato, infatti: «a prescindere da ogni formalismo in ordine al rispetto delle tabelle, che la stessa Amministrazione riconosce palesemente erronee e non più attuali, si debba tener conto della reale ed effettiva distanza fra le scuole e disporre il trasferimento d'ufficio nella sede concretamente più vicina a quelle di provenienza.».